

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2001/C 273/01	Risoluzione del Consiglio del 19 giugno 2001 sulla protezione degli animali durante il trasporto	1
	Commissione	
2001/C 273/02	Tassi di cambio dell'euro	2
2001/C 273/03	Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 agosto al 15 settembre 2001 [<i>Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio</i>]	3
2001/C 273/04	Ritiro della notifica di una concentrazione (Caso COMP/M.2380 — FöreningsSparbanken/SEB) ⁽¹⁾	4
2001/C 273/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2613 — Alcoa/BHP Billiton/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	5
2001/C 273/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2441 — Amcor/Danisco/Ahlstrom) ⁽¹⁾	6
2001/C 273/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.1339 — ABB/Elsag Bailey) ⁽¹⁾	6
2001/C 273/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2166 — CSC Ploenzke/Dachser/E-Chain Logistics) ⁽¹⁾	7
2001/C 273/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2556 — HUK Coburg/Wiener Städtische/HMA) ⁽¹⁾	7
2001/C 273/10	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2233 — AGF/Zwolsche Allgemeine) ⁽¹⁾	8

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2001/C 273/11	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.1406 — Hyundai/Kia) ⁽¹⁾	8
2001/C 273/12	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2195 — CAP Gemini/Vodafone/JV) ⁽¹⁾	9
<hr/>		
II <i>Atti preparatori</i>		
.....		
<hr/>		
III <i>Informazioni</i>		
 Commissione		
2001/C 273/13	Esercizio di servizi aerei di linea — Invito a presentare proposte pubblicato dal Portogallo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Lisbona e Terceira ⁽¹⁾	10
2001/C 273/14	Esercizio di servizi aerei di linea — Invito a presentare proposte pubblicato dal Portogallo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Lisbona e Horta ⁽¹⁾	11
2001/C 273/15	Esercizio di servizi aerei di linea — Invito a presentare proposte pubblicato dal Portogallo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Lisbona/Oporto e Ponta Delgada ⁽¹⁾	13
2001/C 273/16	Esercizio di servizi aerei di linea — Invito a presentare proposte pubblicato dal Portogallo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Funchal e Ponta Delgada ⁽¹⁾	14
<hr/>		
Rettifiche		
2001/C 273/17	Rettifica dell'invito a presentare proposte per azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione in materia di crescita competitiva e sostenibile — Identificativo dell'invito: Crescita 1999 (GU C 72 del 16.3.1999)	16



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2001

sulla protezione degli animali durante il trasporto

(2001/C 273/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che:

- la dichiarazione n. 24 allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea invita le istituzioni europee e gli Stati membri a tener pienamente conto, all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione della legislazione comunitaria, segnatamente nel settore della politica agricola comune, delle esigenze in materia di benessere degli animali,
- la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva 95/29/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto ha individuato carenze nell'applicazione delle disposizioni previste da detta direttiva segnatamente per quanto concerne l'osservanza dei limiti relativi alla durata del viaggio, della densità di carico, la scarsa cura e gli atti di crudeltà inflitti agli animali principalmente durante i trasporti su lunghe distanze,
- le diverse crisi che hanno colpito l'Unione in questi ultimi anni in materia di salute degli animali [segnatamente l'epizootia di peste suina classica verificatasi nei Paesi Bassi (1997/98) e di recente quella di afta epizootica] sono state accentuate dall'elevato numero di trasporti di animali vivi sia all'interno degli Stati membri colpiti da tali epizootie, sia tra i diversi Stati membri,
- l'utilizzo di punti di sosta come previsto dalla direttiva 95/29/CE del Consiglio per consentire il trasporto degli animali su lunghe distanze può costituire un rischio di diffusione di talune malattie infettive (quali segnatamente l'afta epizootica e la peste suina classica),
- la specializzazione delle aziende di allevamento, la concentrazione e l'intensificazione della produzione animale in talune regioni degli Stati membri, così come la razionaliz-

zazione dei mattatoi e degli stabilimenti di trattamento dei prodotti derivanti dagli animali, sono all'origine di un importante aumento dei trasporti di animali sia all'interno degli Stati membri, sia negli scambi tra Stati membri;

RITIENE CHE:

- gli Stati membri e la Commissione debbano provvedere all'effettiva attuazione e garantire un controllo rigoroso della legislazione vigente,
- a breve termine, debbano essere previste nuove iniziative intese a migliorare la protezione e il benessere degli animali nonché prevenire l'insorgere e la propagazione di malattie infettive degli animali,
- per i trasporti indispensabili e per salvaguardare il benessere e la salute degli animali durante e dopo il trasporto, debbano essere create condizioni più rigorose, per evitare dolore e sofferenza;

INVITA la Commissione a presentare a tal fine al Consiglio quanto prima possibile:

- le proposte appropriate per realizzare tali obiettivi che dovranno tener conto dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nel quadro dell'attuazione della direttiva 95/29/CEE,
- una relazione sia dal punto di vista sanitario che del benessere degli animali:
 - a) sui problemi risultanti dal trasporto di animali vivi tenuto anche conto dell'interesse pubblico a prevenire la propagazione di malattie infettive degli animali;
 - b) sulle conseguenze economiche, per l'Unione europea nel suo complesso o per le sue regioni, di eventuali cambiamenti proposti.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

27 settembre 2001

(2001/C 273/02)

1 euro	=	7,4364	corone danesi
	=	9,8752	corone svedesi
	=	0,6244	sterline inglesi
	=	0,9205	dollari USA
	=	1,4478	dollari canadesi
	=	109,75	yen giapponesi
	=	1,4811	franchi svizzeri
	=	8,085	corone norvegesi
	=	93,72	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,895	dollari australiani
	=	2,2925	dollari neozelandesi
	=	8,281	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 agosto al 15 settembre 2001

[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio ⁽¹⁾]

(2001/C 273/03)

— Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93]: accettazione

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Numero di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
24.8.2001	Synagis	Abbott Laboratories Ltd Queenborough Kent ME11 5EL United Kingdom	EU/1/99/117/001-002	28.8.2001
30.8.2001	Twinrix Adult	SmithKline Beecham Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart	EU/1/96/020/001-009	21.9.2001
30.8.2001	Twinrix Paediatric	SmithKline Beecham Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart	EU/1/97/029/001-008	31.8.2001
10.9.2001	Visudyne	Novartis Ophthalmics Europe Ltd Delta House Southwood Crescent Southwood Farnborough Hants GU14 0NL United Kingdom	EU/1/00/140/001	12.9.2001
10.9.2001	Ovitrelle	Serono Europe Limited 56 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom	EU/1/00/165/001-006	12.9.2001
12.9.2001	Bondronat	Roche Registration Limited 40 Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AY United Kingdom	EU/1/96/012/001-005	14.9.2001
12.9.2001	Bonviva	Roche Registration Limited 40 Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AY United Kingdom	EU/1/96/013/001-004	14.9.2001
13.9.2001	Bondronat	Roche Registration Limited 40 Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AY United Kingdom	EU/1/96/012/006-008	14.9.2001
13.9.2001	Luveris	Serono Europe Limited 56 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom	EU/1/00/155/001-006	14.9.2001

⁽¹⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Numero di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
13.9.2001	Hycamtin	SmithKline Beecham plc New Horizons Court Brentford Middlesex TW8 9EP United Kingdom	EU/1/96/027/001-005	14.9.2001
17.9.2001	NeoRecormon	Roche Registration Limited 40 Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AY United Kingdom	EU/1/97/031/001-044	19.9.2001
17.9.2001	Novonorm	Novo Nordisk A/S Novo Allee DK-2880 Bagsværd	EU/1/98/076/001-002, 004-009, 011-016, 018-021	19.9.2001
18.9.2001	Pylobactell	Torbet Laboratories Limited The Guard House Church Lane The Historic Dockyard Chatham Kent ME4 4TE United Kingdom	EU/1/98/064/001	19.9.2001

Gli interessati possono richiedere comunicazione della relazione pubblica di valutazione dei medicinali in questione e delle relative decisioni rivolgendosi a:

Agenzia europea di valutazione dei medicinali
7, Westferry Circus
Canary Wharf
London E14 4HB
United Kingdom

Ritiro della notifica di una concentrazione
(Caso COMP/M.2380 — FöreningsSparbanken/SEB)

(2001/C 273/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 11 giugno 2001, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio tra FöreningsSparbanken e SEB. In data 19 settembre 2001, le parti hanno informato la Commissione di aver ritirato la loro notifica.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2613 — Alcoa/BHP Billiton/JV)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2001/C 273/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 21 settembre 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione le imprese Alcoa Inc., USA, («Alcoa») e BHP Billiton plc, UK e AUS («BHP Billiton») acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo in comune di una società di nuova costituzione («JV») mediante acquisto di azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Alcoa: società attiva a vari livelli dell'industria dell'alluminio,
 - BHP Billiton: impresa mineraria internazionale avente struttura di società quotata su due mercati (UK e AUS),
 - JV: distribuirà alluminio, acciaio e altri metalli in America del Nord.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2613 — Alcoa/BHP Billiton/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2441 — Amcor/Danisco/Ahlstrom)**

(2001/C 273/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 11 giugno 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2441. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.1339 — ABB/Elsag Bailey)**

(2001/C 273/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 16 dicembre 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 398M1339. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2166 — CSC Ploenzke/Dachser/E-Chain Logistics)**

(2001/C 273/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 26 gennaio 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CDE» della base dati Celex, documento n. 301M2166. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2556 — HUK Coburg/Wiener Städtische/HMA)**

(2001/C 273/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 4 settembre 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CDE» della base dati Celex, documento n. 301M2556. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2233 — AGF/Zwolsche Algemeene)**

(2001/C 273/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 18 dicembre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M2233. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.1406 — Hyundai/Kia)**

(2001/C 273/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 17 marzo 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1406. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2195 — CAP Gemini/Vodafone/JV)**

(2001/C 273/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 29 novembre 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M2195. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Esercizio di servizi aerei di linea

Invito a presentare proposte pubblicato dal Portogallo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Lisbona e Terceira

(2001/C 273/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. **Introduzione:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Portogallo ha deciso di imporre obblighi modificati di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Lisbona e Terceira.

Le norme imposte dagli obblighi di servizio pubblico sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 271 del 26.9.2001.

Nella misura in cui nessun vettore aereo abbia, entro il 30.11.2001, presentato la propria candidatura per l'esercizio di servizi aerei di linea sulla rotta sopraindicata, conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti e senza richiedere un corrispettivo finanziario, il Portogallo, conformemente alla procedura ex articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento in questione, limiterà da tale data l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di prestare questi servizi a decorrere dall'1.1.2002. Gli offerenti dovranno presentare proposte relative alla fornitura di servizi per la rotta sopraindicata, che costituisce l'oggetto del presente invito a presentare proposte.

2. **Obiettivi:** Fornire, a decorrere dall'1.1.2002, servizi aerei di linea tra Lisbona e Terceira.

I servizi devono essere forniti conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti su tale rotta e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 271 del 26.9.2001.

3. **Partecipazione:**

a) La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida e appropriata, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, relativo al rilascio delle licenze ai vettori aerei.

b) I vettori potranno, ai sensi della legislazione e della regolamentazione applicabili, subappaltare ad altri vettori la capacità supplementare necessaria per soddisfare

il piano d'esercizio, fermo restando in ogni caso il mantenimento della loro responsabilità per l'adempimento degli obblighi stabiliti nel citato piano di esercizio.

4. **Procedura:** Il presente invito a presentare proposte è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5. **Capitolato d'oneri:** Il capitolato d'oneri completo, che comprende le norme specifiche applicabili alla gara d'appalto, può essere richiesto al seguente indirizzo: Instituto Nacional de Aviação Civil, Rua B, Edifício 4, Aeroporto de Lisboa, P-1700 Lisboa.

6. **Corrispettivo finanziario:** Le proposte presentate dovranno espressamente indicare l'importo richiesto a titolo di corrispettivo per l'esercizio dei servizi in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio dell'esercizio stesso (con ripartizione annua). L'importo esatto del corrispettivo accordato sarà determinato retroattivamente ogni anno nei limiti dell'importo annuo indicato nella proposta, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, su presentazione dei giustificativi. Oltre al corrispettivo finanziario, ai vettori saranno rimborsate le spese derivanti dagli obblighi tariffari di servizio pubblico pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 271 del 26.9.2001 per il trasporto di passeggeri e merci da e per gli aeroporti delle Azzorre privi di collegamento diretto con il continente o Funchal, effettuato da qualsiasi vettore che garantisca i corrispondenti servizi aerei all'interno della Regione autonoma delle Azzorre.

7. **Durata, modifica e risoluzione del contratto:** Il contratto entrerà in vigore l'1.1.2002 e scadrà il 31.12.2004.

La prestazione dei servizi previsti viene esaminata annualmente di concerto con il vettore nei mesi di novembre e dicembre. In caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio, l'importo del corrispettivo potrà essere riveduto.

8. **Sanzioni in caso di inadempimento del contratto:** Qualora il vettore non possa garantire il servizio in questione per cause di forza maggiore, l'importo del corrispettivo finanziario potrà essere ridotto proporzionalmente ai voli non effettuati.

Qualora il vettore non possa garantire il servizio sulle rotte in questione per motivi diversi dalla forza maggiore o in caso di inadempimento agli obblighi di servizio pubblico, le autorità portoghesi potranno:

— ridurre l'importo del corrispettivo finanziario proporzionalmente ai voli non effettuati;

— chiedere spiegazioni al vettore e, se le spiegazioni non sono soddisfacenti, recedere dal contratto senza preavviso e chiedere un risarcimento dei danni subiti.

9. **Presentazione delle offerte:** Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede il timbro postale,

o consegnate brevi manu, dietro rilascio di una ricevuta, al seguente indirizzo:

Instituto Nacional de Aviação Civil, Rua B, Edificio 4, Aeroporto de Lisboa, P-1700 Lisboa,

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le proposte dovranno pervenire entro le ore 17.00 (ora locale) del termine ultimo indicato.

10. **Validità del bando:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario, che potrebbe essere autorizzato all'esercizio delle rotte in questione, presenti, entro il termine ultimo specificato nella comunicazione della Commissione, una richiesta di autorizzazione per l'esercizio di una o alcune delle rotte in questione a decorrere dall'1.1.2002 conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti e senza richiedere alcun corrispettivo.

Esercizio di servizi aerei di linea

Invito a presentare proposte pubblicato dal Portogallo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Lisbona e Horta

(2001/C 273/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. **Introduzione:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Portogallo ha deciso di imporre obblighi modificati di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Lisbona e Horta.

Le norme imposte dagli obblighi di servizio pubblico sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 271 del 26.9.2001.

Nella misura in cui nessun vettore aereo abbia, entro il 30.11.2001, presentato la propria candidatura per l'esercizio di servizi aerei di linea sulla rotta sopraindicata, conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti e senza richiedere un corrispettivo finanziario, il Portogallo, conformemente alla procedura ex articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento in questione, limiterà da tale data l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di prestare questi servizi a decorrere dall'1.1.2002. Gli offerenti dovranno presentare proposte relative alla fornitura di servizi per la rotta sopraindicata, che costituisce l'oggetto del presente invito a presentare proposte.

2. **Obiettivi:** Fornire, a decorrere dall'1.1.2002, servizi aerei di linea tra Lisbona e Horta.

I servizi devono essere forniti conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti su tale rotta e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 271 del 26.9.2001.

3. **Partecipazione:**

a) La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida e appropriata, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, relativo al rilascio delle licenze ai vettori aerei.

b) I vettori potranno, ai sensi della legislazione e della regolamentazione applicabili, subappaltare ad altri vettori la capacità supplementare necessaria per soddisfare il piano d'esercizio, fermo restando in ogni caso il mantenimento della loro responsabilità per l'adempimento degli obblighi stabiliti nel citato piano di esercizio.

4. **Procedura:** Il presente invito a presentare proposte è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.
5. **Capitolato d'oneri:** Il capitolato d'oneri completo, che comprende le norme specifiche applicabili alla gara d'appalto, può essere richiesto al seguente indirizzo: Instituto Nacional de Aviação Civil, Rua B, Edifício 4, Aeroporto de Lisboa, P-1700 Lisboa.
6. **Corrispettivo finanziario:** Le proposte presentate dovranno espressamente indicare l'importo richiesto a titolo di corrispettivo per l'esercizio dei servizi in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio dell'esercizio stesso (con ripartizione annua). L'importo esatto del corrispettivo accordato sarà determinato retroattivamente ogni anno nei limiti dell'importo annuo indicato nella proposta, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, su presentazione dei giustificativi. Oltre al corrispettivo finanziario, ai vettori saranno rimborsate le spese derivanti dagli obblighi tariffari di servizio pubblico pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 271 del 26.9.2001 per il trasporto di passeggeri e merci da e per gli aeroporti delle Azzorre privi di collegamento diretto con il continente o Funchal, effettuato da qualsiasi vettore che garantisca i corrispondenti servizi aerei all'interno della Regione autonoma delle Azzorre.
7. **Durata, modifica e risoluzione del contratto:** Il contratto entrerà in vigore l'1.1.2002 e scadrà il 31.12.2004.

La prestazione dei servizi previsti viene esaminata annualmente di concerto con il vettore nei mesi di novembre e dicembre. In caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio, l'importo del corrispettivo potrà essere riveduto.

8. **Sanzioni in caso di inadempimento del contratto:** Qualora il vettore non possa garantire il servizio in questione per cause di forza maggiore, l'importo del corrispettivo finanziario potrà essere ridotto proporzionalmente ai voli non effettuati.

Qualora il vettore non possa garantire il servizio sulle rotte in questione per motivi diversi dalla forza maggiore o in caso di inadempimento agli obblighi di servizio pubblico, le autorità portoghesi potranno:

- ridurre l'importo del corrispettivo finanziario proporzionalmente ai voli non effettuati;
- chiedere spiegazioni al vettore e, se le spiegazioni non sono soddisfacenti, recedere dal contratto senza preavviso e chiedere un risarcimento dei danni subiti.

9. **Presentazione delle offerte:** Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede il timbro postale, o consegnate brevi manu, dietro rilascio di una ricevuta, al seguente indirizzo:

Instituto Nacional de Aviação Civil, Rua B, Edifício 4, Aeroporto de Lisboa, P-1700 Lisboa,

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le proposte dovranno pervenire entro le ore 17.00 (ora locale) del termine ultimo indicato.

10. **Validità del bando:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario, che potrebbe essere autorizzato all'esercizio delle rotte in questione, presenti, entro il termine ultimo specificato nella comunicazione della Commissione, una richiesta di autorizzazione per l'esercizio di una o alcune delle rotte in questione a decorrere dall'1.1.2002 conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti e senza richiedere alcun corrispettivo.

Esercizio di servizi aerei di linea**Invito a presentare proposte pubblicato dal Portogallo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Lisbona/Oporto e Ponta Delgada**

(2001/C 273/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. **Introduzione:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Portogallo ha deciso di imporre obblighi modificati di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Lisbona/Oporto e Ponta Delgada.

Le norme imposte dagli obblighi di servizio pubblico sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 271 del 26.9.2001.

Nella misura in cui nessun vettore aereo abbia, entro il 30.11.2001, presentato la propria candidatura per l'esercizio di servizi aerei di linea sulla rotta sopraindicata, conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti e senza richiedere un corrispettivo finanziario, il Portogallo, conformemente alla procedura ex articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento in questione, limiterà da tale data l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di prestare questi servizi a decorrere dall'1.1.2002. Gli offerenti dovranno presentare proposte relative alla fornitura di servizi per la rotta sopraindicata, che costituisce l'oggetto del presente invito a presentare proposte.

2. **Obiettivi:** Fornire, a decorrere dall'1.1.2002, servizi aerei di linea tra Lisbona/Oporto e Ponta Delgada.

I servizi devono essere forniti conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti su tale rotta e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 271 del 26.9.2001.

3. **Partecipazione:**

a) La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida e appropriata, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, relativo al rilascio delle licenze ai vettori aerei.

b) I vettori potranno, ai sensi della legislazione e della regolamentazione applicabili, subappaltare ad altri vettori la capacità supplementare necessaria per soddisfare il piano d'esercizio, fermo restando in ogni caso il mantenimento della loro responsabilità per l'adempimento degli obblighi stabiliti nel citato piano di esercizio.

4. **Procedura:** Il presente invito a presentare proposte è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5. **Capitolato d'oneri:** Il capitolato d'oneri completo, che comprende le norme specifiche applicabili alla gara d'appalto, può essere richiesto al seguente indirizzo: Instituto Nacional de Aviação Civil, Rua B, Edifício 4, Aeroporto de Lisboa, P-1700 Lisboa.

6. **Corrispettivo finanziario:** Le proposte presentate dovranno espressamente indicare l'importo richiesto a titolo di corrispettivo per l'esercizio dei servizi in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio dell'esercizio stesso (con ripartizione annua). L'importo esatto del corrispettivo accordato sarà determinato retroattivamente ogni anno nei limiti dell'importo annuo indicato nella proposta, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, su presentazione dei giustificativi. Oltre al corrispettivo finanziario, ai vettori saranno rimborsate le spese derivanti dagli obblighi tariffari di servizio pubblico pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 271 del 26.9.2001 per il trasporto di passeggeri e merci da e per gli aeroporti delle Azzorre privi di collegamento diretto con il continente o Funchal, effettuato da qualsiasi vettore che garantisca i corrispondenti servizi aerei all'interno della Regione autonoma delle Azzorre.

7. **Durata, modifica e risoluzione del contratto:** Il contratto entrerà in vigore l'1.1.2002 e scadrà il 31.12.2004.

La prestazione dei servizi previsti viene esaminata annualmente di concerto con il vettore nei mesi di novembre e dicembre. In caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio, l'importo del corrispettivo potrà essere riveduto.

8. **Sanzioni in caso di inadempimento del contratto:** Qualora il vettore non possa garantire il servizio in questione per cause di forza maggiore, l'importo del corrispettivo finanziario potrà essere ridotto proporzionalmente ai voli non effettuati.

Qualora il vettore non possa garantire il servizio sulle rotte in questione per motivi diversi dalla forza maggiore o in caso di inadempimento agli obblighi di servizio pubblico, le autorità portoghesi potranno:

- ridurre l'importo del corrispettivo finanziario proporzionalmente ai voli non effettuati;
- chiedere spiegazioni al vettore e, se le spiegazioni non sono soddisfacenti, recedere dal contratto senza preavviso e chiedere un risarcimento dei danni subiti.

9. **Presentazione delle offerte:**

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual

caso fa fede il timbro postale, o consegnate brevi manu, dietro rilascio di una ricevuta, al seguente indirizzo:

Instituto Nacional de Aviação Civil, Rua B, Edifício 4, Aeroporto de Lisboa, P-1700 Lisboa,

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le proposte dovranno pervenire entro le ore 17.00 (ora locale) del termine ultimo indicato.

10. **Validità del bando:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario, che potrebbe essere autorizzato all'esercizio delle rotte in questione, presenti, entro il termine ultimo specificato nella comunicazione della Commissione, una richiesta di autorizzazione per l'esercizio di una o alcune delle rotte in questione a decorrere dall'1.1.2002 conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti e senza richiedere alcun corrispettivo.

Esercizio di servizi aerei di linea

Invito a presentare proposte pubblicato dal Portogallo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Funchal e Ponta Delgada

(2001/C 273/16)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. **Introduzione:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Portogallo ha deciso di imporre obblighi modificati di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Funchal e Ponta Delgada.

Le norme imposte dagli obblighi di servizio pubblico sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 271 del 26.9.2001.

Nella misura in cui nessun vettore aereo abbia, entro il 30.11.2001, presentato la propria candidatura per l'esercizio di servizi aerei di linea sulla rotta sopraindicata, conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti e senza richiedere un corrispettivo finanziario, il Portogallo, conformemente alla procedura ex articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento in questione, limiterà da tale data l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di prestare questi servizi a

decorrere dall'1.1.2002. Gli offerenti dovranno presentare proposte relative alla fornitura di servizi per la rotta sopraindicata, che costituisce l'oggetto del presente invito a presentare proposte.

2. **Obiettivi:** Fornire, a decorrere dall'1.1.2002, servizi aerei di linea tra Funchal e Ponta Delgada.

I servizi devono essere forniti conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti su tale rotta e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 271 del 6.9.2001.

3. **Partecipazione:**

- a) La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida ed appropriata, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, relativo al rilascio delle licenze ai vettori aerei.

- b) I vettori potranno, ai sensi della legislazione e della regolamentazione applicabili, subappaltare ad altri vettori la capacità supplementare necessaria per soddisfare il piano d'esercizio, fermo restando in ogni caso il mantenimento della loro responsabilità per l'adempimento degli obblighi stabiliti nel citato piano di esercizio.
4. **Procedura:** Il presente invito a presentare proposte è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.
5. **Capitolato d'oneri:** Il capitolato d'oneri completo, che comprende le norme specifiche applicabili alla gara d'appalto, può essere richiesto al seguente indirizzo: Instituto Nacional de Aviação Civil, Rua B, Edificio 4, Aeroporto de Lisboa, P-1700 Lisboa.
6. **Corrispettivo finanziario:** Le proposte presentate dovranno espressamente indicare l'importo richiesto a titolo di corrispettivo per l'esercizio dei servizi in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio dell'esercizio stesso (con ripartizione annua). L'importo esatto del corrispettivo accordato sarà determinato retroattivamente ogni anno nei limiti dell'importo annuo indicato nella proposta, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, su presentazione dei giustificativi. Oltre al corrispettivo finanziario, ai vettori saranno rimborsate le spese derivanti dagli obblighi tariffari di servizio pubblico pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 271 del 26.9.2001 per il trasporto di passeggeri e merci da e per gli aeroporti delle Azzorre privi di collegamento diretto con il continente o Funchal, effettuato da qualsiasi vettore che garantisca i corrispondenti servizi aerei all'interno della Regione autonoma delle Azzorre.
7. **Durata, modifica e risoluzione del contratto:** Il contratto entrerà in vigore l'1.1.2002 e scadrà il 31.12.2004.
- La prestazione dei servizi previsti viene esaminata annualmente di concerto con il vettore nei mesi di novembre e dicembre. In caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio, l'importo del corrispettivo potrà essere riveduto.
8. **Sanzioni in caso di inadempimento del contratto:** Qualora il vettore non possa garantire il servizio in questione per cause di forza maggiore, l'importo del corrispettivo finanziario potrà essere ridotto proporzionalmente ai voli non effettuati.
- Qualora il vettore non possa garantire il servizio sulle rotte in questione per motivi diversi dalla forza maggiore o in caso di inadempimento agli obblighi di servizio pubblico, le autorità portoghesi potranno:
- ridurre l'importo del corrispettivo finanziario proporzionalmente ai voli non effettuati;
 - chiedere spiegazioni al vettore e, se le spiegazioni non sono soddisfacenti, recedere dal contratto senza preavviso e chiedere un risarcimento dei danni subiti.
9. **Presentazione delle offerte:** Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede il timbro postale, o consegnate brevi manu, dietro rilascio di una ricevuta, al seguente indirizzo:
- Instituto Nacional de Aviação Civil, Rua B, Edificio 4, Aeroporto de Lisboa, P-1700 Lisboa,
- entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le proposte dovranno pervenire entro le ore 17.00 (ora locale) del termine ultimo indicato.
10. **Validità del bando:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario, che potrebbe essere autorizzato all'esercizio delle rotte in questione, presenti, entro il termine ultimo specificato nella comunicazione della Commissione, una richiesta di autorizzazione per l'esercizio di una o alcune delle rotte in questione a decorrere dall'1.1.2002 conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti e senza richiedere alcun corrispettivo.

RETTIFICHE

Rettilca dell'invito a presentare proposte per azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione in materia di crescita competitiva e sostenibile**Identificativo dell'invito: Crescita 1999**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 72 del 16 marzo 1999)

(2001/C 273/17)

A pagina 33, il punto 4, parte 2 è sostituito dal seguente:

«Borse di studio Marie Curie (bilancio indicativo 12 milioni di EUR)

Borse di studio presso l'industria

Borse di studio per ricercatori con esperienza

La scadenza per la presentazione delle proposte è il **28 febbraio 2002** alle 17:00. Le proposte saranno valutate in gruppi in accordo con le scadenze per il ricevimento indicate qui di seguito: 2.6.1999, 19.11.1999, 22.3.2000, 18.9.2000, 21.3.2001, 19.9.2001 e **28.2.2002** ⁽¹⁾.

Misure specifiche per le PMI (bilancio indicativo 200 milioni di EUR)

Premi esplorativi

Ricerca cooperativa

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 18 aprile 2001 alle 17:00 per le proposte di premi esplorativi, ed il **28 febbraio 2002** alle 17:00 per proposte di ricerca cooperativa. Le proposte saranno valutate in gruppi in accordo con le scadenze per il ricevimento indicate qui di seguito: proposte di premi esplorativi: 14.4.1999, 15.9.1999, 12.1.2000, 26.4.2000, 13.9.2000, 17.1.2001 e 18.4.2001; **proposte di ricerca cooperativa**: 15.9.1999, 12.1.2000, 26.4.2000, 13.9.2000, 17.1.2001, 18.4.2001, 19.9.2001 e **28.2.2002** ⁽²⁾.

Misure di accompagnamento (bilancio indicativo 28 milioni di EUR)

La scadenza per la presentazione delle proposte è il **28 febbraio 2002** alle 17:00. Le proposte saranno valutate in gruppi in accordo con le scadenze per il ricevimento indicate qui di seguito: 15.6.1999, 15.11.1999, 15.3.2000, 15.9.2000, 15.3.2001, 15.9.2001 e **28.2.2002** ⁽³⁾.

Ulteriori informazioni sulle misure specifiche per le PMI, possono essere ottenute presso il centro informazioni (Helpdesk) per le PMI [sito web: www.cordis.lu/sme; e-mail: research-sme@cec.eu.int; fax (32-2) 295 71 10].

Ulteriori informazioni sulle borse di studio Marie e le misure di accompagnamento, possono essere ottenute presso il centro informazioni (Helpdesk) Growth [sito web: www.cordis.lu/growth; e-mail: growth@cec.eu.int; fax (32-2) 296 67 57].

⁽¹⁾ Questa data sostituisce la data di chiusura del 20.3.2002 indicata nella precedente versione di questo invito. Avranno la priorità le proposte che includono i paesi NAS.

⁽²⁾ Questa data sostituisce le due date del 16.1.2002 e 17.4.2002 indicata nella precedente versione di questo invito.

⁽³⁾ Questa data sostituisce la data di chiusura del 15.3.2002 indicata nella precedente versione di questo invito.»